

Fra gli effetti in gran parte dovuti all'odierna struttura monopolistica dell'organizzazione del pilotaggio, sono: un maggior numero di norme d'ordine pubblico sulla disciplina dei rapporti fra piloti, e fra questi, le autorità ed i terzi; un'attiva e diretta sorveglianza dello Stato ⁽¹¹⁶²⁾; l'obbligo imposto ai piloti di non recusare il loro aiuto alle navi ⁽¹¹⁶³⁾; la sicurezza, la celerità e la continuità del servizio; un guadagno certo; un sistema di mercedi a tariffa; conseguenze civili e penali a carico dei contravventori. Fermando la nostra attenzione su queste ultime, iniziamo l'esame delle sanzioni penali.

224. - *Eccezioni e contravvenzione al monopolio di pilotaggio nel diritto vigente.* — Dispone l'art. 197, princ., cod. m. m. che il servizio di pilotaggio è di esclusiva competenza dei piloti locali patentati. L'unica eccezione al principio è contenuta nel secondo comma dello stesso articolo, in forza del quale, *in assenza dei piloti*, le funzioni di questi possono essere assolte, a richiesta dei capitani di nave, dai pescatori ed altra gente di mare, purchè questi, appena saliti a bordo, dichiarino di non essere piloti autorizzati. Detto comma lascia, pertanto, l'ádito ad errate interpretazioni, sia per l'indeterminatezza della dizione « *pescatori ed altra gente di mare* », che in pratica sarebbero gli ormeggiatori, sia per l'ambiguità del termine « *in assenza dei piloti* », potendosi dubitare se si è ivi fatto riferimento ad un'assenza temporanea o ad un'inesistenza assoluta. Senonchè l'art. 197 del codice è, in certo qual modo, chiarito dall'art. 1, ultimo comma, del regol. pil., il quale testualmente prescrive che, « nei porti ove non esistendo corpi di piloti, il pilotaggio, a norma dell'art. 197 c. m. m., è disimpegnato da

nè i marinai patentati prescritti per la navigazione delle barche sul Tamigi (*Martin v. Temper ley*, 4, Q. B., 298), nè i barcaiuoli addetti alla navigazione sul Tevere (Appello Roma, 9 dicembre 1905, *Dir. Mar.*, 1906, pag. 137). Nella pratica dei porti francesi gli armatori ricorrono sovente all'aiuto dei marinai pratici, ma costoro possono soltanto limitarsi a condurre la nave in mare o nei bacini del porto (Trib. correzionale dell'Havre, 20 aprile 1920, *Autran*, XXXII, 386).

(1162) E, talvolta, la di questi responsabilità. Vedi avanti § 324 segg. sulla respons. dello Stato in Germania.

(1163) V. retro § 173.